



**COMUNE DI PENNE
(Prov. di Pescara)**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2026

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 -Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....

Articolo 3 –Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....

Articolo 5 –Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....

Articolo 6 –Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 –Entrata in vigore.....

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019 n.160, indicate al successivo articolo 2.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata del presente regolamento i debiti relativi a:

- ICI/TASI/IMU
- TARSU/TARES/TARI

I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi ai tributi comunali ICI/TASI/IMU e TARSU/TARES/TARI possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune/il Concessionario della riscossione la volontà di avvalersene presentando, entro il **15/10/2026**, apposita dichiarazione, secondo le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione dal Comune stesso, sia sul proprio sito istituzionale sia presso gli uffici competenti. Nella medesima dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal seguente comma 2, lettera b);

2. Il Comune/il Concessionario della riscossione, entro il **13/11/2026**, **notifica** ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate per le quali tale indicazione è possibile, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione/prima rata entro il 31/12/2026;

b) importo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 200,00 ovvero, versamento nel numero massimo di:

-3 rate BIMESTRALI per somme da euro 200,01 a euro 1.000,00;

-6 rate BIMESTRALI per somme da euro 1.000,01 a euro 3.000,00;

-8 rate BIMESTRALI per somme superiori a euro 3.000,01 a euro 6.000,00;

-14 rate BIMESTRALI per somme superiori a euro 6000,01 a euro 12.000,00;

-18 rate BIMESTRALI per somme superiori a euro 12.000,01.

Le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. La rateazione deve essere distinta per ciascuna entrata oggetto di definizione agevolata, nonché per ogni singola annualità di riferimento;

4. In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune/il Concessionario della riscossione indica anche l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.

L'istanza può essere presentata anche direttamente al concessionario della riscossione SO.G.E.T. S.p.a. con riferimento ai debiti relativi a ICI/TARSU.

All'istanza dovrà obbligatoriamente essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Qualora il contribuente abbia in essere il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di omesso o parziale versamento o in caso di tardivo versamento, oltre **15** giorni

rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, i versamenti regolarmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo residuo complessivamente dovuto sul quale saranno ricalcolati sanzioni ed interessi.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia

ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.